



**Visto** l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

**Visto** il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante “Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Viste** le vigenti convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

**Visto** l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

**Visto** l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

- lettera a) “...gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;”
- lettera b) “...il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007”;
- lettera c) “...l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
  1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
  2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco”;

**Visto** l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: “L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;

**Visti** gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla vigente Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato articolo 1 ter, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2008, n. 14;

**Visto** il decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento del deposito cauzionale versato dai medesimi per gli anni 2011 e 2012”;

**Visto** il decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2012/17334/GIOCHI/ADI del 27 aprile 2012 di modifica del Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato N. 04645/2012 REG. PROV. COLL. sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2012 proposto dalla società BPlus Giocolegale Ltd contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00143/2012, resa tra le parti, concernente i criteri di restituzione ai concessionari del deposito cauzionale inerente agli anni 2011 e 2012;

**Considerato** che il Consiglio di Stato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, nel corpo della medesima sentenza ha ribadito, sussistendone i presupposti, il diritto alla restituzione degli importi versati all'Amministrazione a titolo di deposito cauzionale da ciascun concessionario di rete;

**Considerato** che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 04645/2012 REG. PROV. COLL. sopra richiamata che accoglie l'appello della società BPlus Giocolegale Ltd disponendo la riforma della pronuncia di primo grado impugnata, risulta necessario, limitatamente alla parte del decreto direttoriale prot. n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 relativa al criterio di restituzione per l'anno 2011 della porzione di deposito cauzionale in proporzione all'effettiva implementazione del sistema di georeferenziazione dei PdA, riformulare i criteri di restituzione del deposito cauzionale in conformità a quanto stabilito con la sentenza stessa;

**Considerato** che alla luce della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ai fini della determinazione degli importi da restituire per gli anni 2011 e 2012, essendo venuto meno il criterio di restituzione del deposito cauzionale relativo alla "georeferenziazione", resta unicamente, quale esclusivo criterio di restituzione, quello di cui alla lettera c), punto 2, del comma 530 dell'articolo predetto "*...2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco...*";

**Visto** al riguardo il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 ottobre 2009 che ha ritenuto legittimo, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione del citato deposito cauzionale, di fare riferimento al criterio relativo al conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco;

**Considerato** pertanto che, per gli anni 2011 e 2012, sulla base della citata sentenza del Consiglio di Stato, risulta necessario e rispondente ai principi in essa contenuti, estendere l'applicazione dell'unico criterio già individuato per la definizione degli importi da restituire con riferimento all'intero ammontare del deposito cauzionale;

**Considerato** altresì che, con riferimento esclusivo all'anno 2011, non possono che rimanere impregiudicati gli effetti dell'applicazione del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 relativamente ai concessionari di rete per i quali tali importi sono stati già determinati e restituiti anche sulla base dell'aggiornamento della tecnologia di georeferenziazione dei PdA basata sul gps e che la futura regolamentazione delle modalità di implementazione della menzionata tecnologia potrà essere definita con separato provvedimento;

**Visto** il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, articolo 23-quater, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

**Considerato** che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

## **SI DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente decreto determina per gli anni 2011 e 2012, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è definito in relazione all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco.

### **Articolo 2**

#### **Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2011**

1. Per l'anno 2011 il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, previste dalle convenzioni di concessione, inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento calcolate sulla base media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco, ed è ripartito come di seguito specificato:
  - a) fino alla misura massima dello 0,25 per cento, a fronte del raggiungimento di percentuali di comunicazioni regolarmente acquisite dell' 80 per cento degli apparecchi attivi;

- b) fino ad un massimo dello 0,25 per cento per percentuali di comunicazioni, regolarmente acquisite superiori al 90 per cento degli apparecchi attivi. Restano impregiudicati gli effetti dell'applicazione del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 relativamente ai concessionari di rete per i quali la determinazione della restituzione del deposito cauzionale è avvenuta anche sulla base dell'aggiornamento dei PdA con la tecnologia richiesta.

Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \dots + Pm12) * 100}{12}$$

dove: **Pm 1,2,3...12** = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi.

L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, purché tale media risulti superiore all'80 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, purché tale media risulti superiore al 90 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

### **Articolo 3**

#### **Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2012**

1. Per l'anno 2012 il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, previste dalle convenzioni di concessione, inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento calcolate sulla base media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco, purché uguale o superiore all' 85 per cento degli apparecchi attivi.

Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La

percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \dots + Pm12) * 100}{12}$$

dove: **Pm 1,2,3...12** = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi.

L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2012, purché tale media risulti superiore all' 85 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

#### Articolo 4

##### Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal *partner* tecnologico SOGEI, i dati di cui agli articoli 2 e 3 , provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.
3. L'importo corrispondente alla restituzione fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, è imputato per gli anni 2011 e 2012 al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.
4. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza

Roma, 31 dicembre 2012

*F.to* Il Vice Direttore dell'Agenzia  
Luigi MAGISTRO

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
09 GENNAIO 2013

REG.1 ECONOMIA E FINANZE FOG.18